

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/273769105>

# La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narr-Azioni dei protagonisti

Chapter · January 2014

---

CITATIONS

0

READS

18

1 author:



[Flora Di Donato](#)

University of Naples Federico II

52 PUBLICATIONS 36 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



SNSF scientific project “Immigrant’s trajectories of integration, between indeterminate (legislative) criteria and uncertain life-courses: Analysis of legal cases” [View project](#)



Legal Narratology [View project](#)

**L'eccezione e la regola**  
**opposizioni, convergenze, paradossi**

a cura di

Andrea Smorti

## INDICE

<b>Introduzione</b>	
<i>Andrea Smorti</i> .....	7
<b>PARTE PRIMA</b>	
<b>REGOLE, METAREGOLE E TIPI DI REGOLE</b>	
<b>Legge e regola: antitesi o sintesi?</b>	
<i>Mangherita Cassano</i> .....	23
<b>Non è giusto! Ma c'è un giudice a Berlino?</b>	
<i>Felice Carrugati, Patrizia Sella</i> .....	41
<b>Quanti sono i codici morali?</b>	
<i>Dario Bacchini</i> .....	75
<b>PARTE SECONDA</b>	
<b>REGOLE GENERALI E CASI PARTICOLARI</b>	
<b>Regole ed eccezioni: a proposito del ruolo delle interazioni sociali nei processi di apprendimento e nello sviluppo cognitivo</b>	
<i>Antonio Iannaccone e Anne-Nelly Perret-Clermont</i> .....	97
<b>L'eccezione proibita</b>	
<i>Giampaolo Muntoni</i> .....	123
<b>La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narr-Azioni dei protagonisti</b>	
<i>Flora Di Donato</i> .....	147
<b>L'eccezione e la regola nella giustizia minorile</b>	
<i>Laura Laera e Chiara Ciampi</i> .....	173

© Copyright SEID Editori 2014  
Via Antonio Giacomini, 26 – 50132 Firenze  
e-mail: [info@seideddtori.it](mailto:info@seideddtori.it)

Tutti i diritti sono riservati. È vietato riprodurre, archiviare in un sistema di riproduzione o trasmettere in qualsiasi forma o qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per fotocopia, registrazione o altro, qualsiasi parte di questa pubblicazione senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È obbligatoria la citazione della fonte.

ISBN 978-888-89473672

**PARTE TERZA  
REGOLAMENTARE L'ECCEZIONE?**

**Gli autori**

**Addomesticare la realtà: costanza e variabilità nello sviluppo**  
*Andrea Smorti* .....

185

**Tra regole ed eccezioni. Ovvero, come legittimare le decisioni  
collettive**

*Massimo Morisi*.....

205

*Paolo Cappellini* .....

237

**Regole e trasgressioni: educazione alla creatività**

*Clara Silva e Denise Daddi*.....

255

**Dario Bacchini**

Dipartimento di Psicologia – Seconda Università di Napoli

**Paolo Cappellini**

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Firenze

**Felice Carugati**

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**Margherita Cassano**

Consigliere della Corte di Cassazione

**Chiara Ciampi**

Giudice Onorario - Tribunale per i Minorenni di Firenze

**Denise Daddi**

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Università di Firenze

**Flora Di Donato**

Centre de droit des migrations, Université de Neuchâtel

**Antonio Iannaccone**

Institut de psychologie et éducation Faculté des lettres et sciences humaines –  
Université de Neuchâtel

**Laura Laera**

Presidente Tribunale per i Minorenni di Firenze

**Massimo Morisi**

Dipartimento Scienze politiche e sociali – Università di Firenze

**Giampaolo Muntoni**

Garante dei diritti nell'Università di Firenze.

**Anne-Nelly Perret-Clermont**

Institut de psychologie et éducation Faculté des lettres et sciences humaines –  
Université de Neuchâtel

**Patrizia Sella**

Dipartimento di Psicologia – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**Clara Silva**

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Università di Firenze

**Andrea Smorti**

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Università di Firenze

Anche il minimo atto, in apparenza semplice, osservatelo con diffidenza! Investigate se/specialmente l'usuale sia necessario./E – vi preghiamo – quello che succede ogni giorno/non trovarlo naturale./Di nulla sia detto: è naturale, /in questo tempo di anarchia e di sangue,/di ordinato disordine,/di mediato arbitrio,/di umanità disumanata,/così che nulla valga/come cosa immutabile.

## La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narr-Azioni dei protagonisti

di Flora Di Donato

### 1. Una premessa

Il confronto avviato in questo volume tra psicologi, teorici e professionisti del diritto, mi riporta indietro di qualche anno, al 2006, quando, assieme ad Andrea Smorti siamo stati ospiti di uno dei seminari di *Law and Culture*, tenuto da Jerome Bruner (in collaborazione con Oscar G. Chase, 2005), alla *New York University – School of Law*.

Dalle riflessioni avviate in quella occasione sui rapporti tra *diritto e cultura* e sulla possibilità di utilizzare utilmente *inputs* teorici e metodologici propri della psicologia culturale per leggere i rapporti tra pratiche giudiziarie e contesti culturali di attività, è originato un numero speciale della rivista *Psicologia Culturale*, dedicato a “Contesto, Cultura e Diritto” (Bruner, Di Donato, Smorti, 2013). Autori italiani e stranieri hanno mostrato, attraverso i loro contributi, che “la comprensione del diritto non può essere scissa dalla comprensione del ‘contesto’ nel quale esso prende vita e forma. Il diritto viene considerato – da questi Autori – non solo come una speciale disciplina in grado di abitare gli studenti ad una particolare forma di riflessione e ragionamento, idonea, a sua volta a produrre ‘categorizzazioni’ della realtà [...] ma come qualcosa di più” (Di Donato, Smorti, 2013, p. 11). Quel “qualcosa di più” si riferisce in parte, al significato del diritto come prodotto culturale, suscettibile di interpretazioni ed applicazioni differenti, a seconda dei contesti di riferimento<sup>1</sup>.

Ed è proprio della dimensione del diritto come “prodotto culturale”, che vorrei dare brevemente conto, in questo contributo, avendo

<sup>1</sup> Aderisco alla tesi di Cotterrell (2004) che identifica l'effettività del diritto nella cultura.

lavorato negli anni in un vero e proprio laboratorio di sperimentazione di "cultura della legalità", quale può essere considerato quello campano. Vorrei mostrare, in particolare, come la "cultura", intesa sia in senso antropologico, come insieme di significati condivisi ma pressoché impliciti, nelle pratiche sociali quotidiane, sia in senso giuridico come modelli ed attitudini rispetto al diritto, possa influenzare, da una parte, le concezioni della legalità da parte della gente comune e, dall'altra, il modo in cui il diritto è agito, attraverso il ricorso ad uno dei suoi meccanismi più complessi che è la giustizia.

Inquadrare il rapporto tra "eccezione e regola" in una prospettiva culturalista vuol dire tenere conto delle dimensioni locali di rappresentazione ed interpretazione dei fenomeni oltre che di applicazione delle norme. Ritengo, infatti, che "il tema dell'eccezione e della regola" sia interpretabile non tanto e non solo alla luce del comune fenomeno delle deviazioni dalle norme formali (legislative o statali), quanto piuttosto alla luce delle condotte quotidiane dei consociati e dei modi in cui essi stessi si fanno interpreti ed "attori" del diritto, talora attraverso adeguamenti culturali locali che possono dar vita a forme di diritto implicito o tacito (Di Donato, 2012a).

Le osservazioni che propongo – muovendomi da una dimensione teorica ad una pratica – si basano, infatti, sull'analisi di alcuni casi giudiziari (in materia di diritto del lavoro e di famiglia) secondo un approccio di ricerca che gli americani definiscono *clinical* (Amsterdam, 1984). Si tratta di un metodo legato allo studio delle pratiche professionali (*lawyering*) che, basandosi su strumenti qualitativi propri delle scienze sociali – come l'intervista, l'analisi documentaria – e coinvolgendo il cliente nelle fasi di ri-costruzione del caso, consente di analizzare la genesi e la l'evoluzione di una vicenda giudiziaria, collocandola all'interno di una cornice ampia, che non è limitata all'inquadramento della questione giuridica ma che tiene conto anche delle logiche sociali e culturali, all'interno delle quali si scrivono sia le *azioni dei protagonisti*, che hanno provocato o subito l'origine di una vicenda legale, sia il tipo di decisione legale o giudiziaria che ne consegue.

La ri-costruzione dei casi è basata su tecniche di *legal storytelling* che permettono di osservare come la realtà prenda forma nelle diverse narrazioni di cui si compone una vicenda legale o giudiziaria: la narrazione del cliente (protagonista del caso), la narrazione dell'avvocato,

la narrazione dell'altra parte, la narrazione finale del giudice. In una prospettiva di *diritto e cultura*, analizzare una vicenda legale – attraverso le differenti "voci" di cui essa si compone – risponde, infatti, ad un duplice scopo: tracciare le azioni dei protagonisti, attraverso le narrazioni che ad esse danno forma, e la cultura nelle quali esse originano.

## 2. Le narrazioni legali per la ri-costruzione dei casi giudiziari

Lo studio delle narrazioni legali è inquadrabile all'interno di movimenti teorici più ampi come il *Legal Storytelling Movement* o il movimento di *Law and Literature* o di *Lawyering Theory*, sviluppatosi negli USA alla fine del XX secolo. Da un punto di vista generale, il *community diritto e narrazione*<sup>2</sup> è stato dimostrato come essenziale per uno studio critico del processo e del diritto, normalmente analizzati alla luce di regole formali e procedurali. Innovativi contributi interdisciplinari hanno infatti mostrato (Bennett, Feldman, 1981; Amsterdam, Bruner, 2000; Bruner, 2002) come "il diritto viva di narrazioni": come gli accadimenti, nell'essere inquadrati giuridicamente, subiscano trasformazioni di tipo linguistico o narrativo, a seconda della versione di realtà che si intende dimostrare nel processo (e a seconda del tipo di strategia legale immaginato per tutelare gli interessi del cliente e vincere la causa).

In un significato più specifico – che è quello del tema qui trattato "dell'eccezione e della regola" – l'adozione di una prospettiva narrativa può utilmente permetterci di analizzare un caso mostrandone da un lato la versione ufficiale narrata – quella che tende ad imporsi come "regola" – e dall'altro "l'eccezione" che esso sostiene e che ha sia provocato la vicenda legale sia orientato la soluzione del caso. Secondo infatti un'immagine consolidata in letteratura, ogni narrazione si compone di cinque elementi – un azione, un agente, l'agency, il *telos* ed un ostacolo. Si tratta della così detta Pentade di Burke. La narrazione originerebbe dalla disarticolazione di questi elementi, vale a dire dalla violazione di

<sup>2</sup> La nascita del movimento veniva formalizzata con due importanti convegni, uno agli inizi degli anni '80 che sigla ufficialmente la svolta narrativa (Mitchell, 1981), l'altro sul *Legal Storytelling* alla fine degli anni '80, i cui atti sono pubblicati dalla Michigan Law Review.

un ordine canonico o legittimo della realtà per il verificarsi di un problema, il così detto *trouble*<sup>3</sup>. Cioché una nuova azione narrativa sarà necessaria per ripristinare l'ordine violato o crearne uno nuovo.

Prima di introdurre concretamente degli esempi, vorrei ulteriormente mostrare come lo studio delle narrazioni sia centrale nello studio del processo, per almeno quattro ordini di ragioni cui si possono far corrispondere altrettanti usi della narrazione (Di Donato, 2012a).

### 2.1. La funzione socio-epistemologica della narrazione

Le teorie narrative elaborate nell'ambito della teoria letteraria, della psicologia sociale e culturale (White, 1981; Amsterdam, Bruner, 2000), dell'antropologia (Ochs, Capps, 2001) e della sociologia (Ewick, Silbey, 1998) mettono in luce la funzione conoscitiva ed ordinativa del reale svolta dalle narrazioni: le storie nel dare una forma alla realtà la ricreano. Esse – giuridiche o letterarie che siano – possono inoltre costituire un veicolo di identificazione collettiva, svolgendo una funzione di coesione o di “mantenimento” dell'ordine sociale (Cover, 1982-1983/2008) oltre che di strutturazione del pensiero e delle rappresentazioni collettive (Smorti, 2007). In altre parole il nostro vivere quotidiano è accomunato da narrazioni – collettivamente condivise – che orientano le nostre azioni (anche quelle legali). Le storie giuridiche, infatti, possono essere lette come narrazioni più ampie di una cultura che ne “imprime” i significati e ne orienta le soluzioni, con la finalità (latente) di garantire il “mantenimento” di un ordine sociale più complesso (Cover 1982-83/2008; Di Donato, 2012a).

### 2.2. La ri-costruzione dei casi giudiziari come storie e la costruzione del fatto nel processo

“Stories construct facts that comprise them”: questa nota affermazione di Amsterdam e Bruner (2000) ha dato il via ad una svolta costruttivista nello studio del processo e dell'investigazione fattuale, che come è noto, è alla base di ogni indagine giudiziaria. Se già dal tempo di Jerome Frank (1930/2009) – esponente della così detta corrente

La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narr-Azioni dei protagonisti

giuridica realista<sup>4</sup> – si era messo in dubbio che i fatti fossero oggettivi o oggettivamente accertabili o riproducibili nel processo, la messa a fuoco di una prospettiva di *legal storytelling* (Amsterdam, 1994) e di costruzione narrativa della realtà (Bruner, 1991) ha consentito di pensare all'accertamento fattuale in una prospettiva costruttivista piuttosto che deduttivista, come è nel ragionamento giuridico classico. Un tale tipo di prospettiva ha trovato diffusione e sviluppo anche nel panorama italiano degli studi sul processo, sia in una prospettiva sociologico-giuridica, ancorata all'analisi del ruolo delle parti (cliente, avvocato, giudice) nel processo giudiziario (Di Donato, 2008) che di teoria del processo, ancorata preminentemente al ruolo del giudice considerato come garante della funzione epistemica del processo (Taruffo, 2009).

### 2.3. La ri-costruzione delle trame narrative (giuridiche o letterarie)

I significati e le azioni contenuti nei testi narrativi giuridici possono essere ri-costruiti con lo stesso metodo delle trame letterarie. Come nel romanzo letterario, nel ricostruire una storia giudiziaria, si identificano una trama (plot), i personaggi (characters) e il *setting*, come elementi fondamentali di cui si compone una narrazione (Brooks, 2004; Propp, 1968). Allo stesso modo delle narrazioni letterarie, i casi giudiziari possono essere ricostruiti alla luce di una trama narrativa, individuandone i protagonisti, le loro azioni, il contesto in cui i casi si originano.

### 2.4. Lo studio delle storie nel contesto

In un approccio etnografico, le narrazioni sono colte nella loro dimensione dinamica in quanto collocare in una più ampia struttura sequenziale di partecipazione a pratiche e a specifici corsi di azione (lavorativi, organizzativi, ecc.) condivise nel tempo e sedimentate in repertori che le narrazioni stesse contribuiscono a far evolvere<sup>5</sup>. Quest'ultimo

<sup>4</sup> Il Realismo giuridico è quella corrente di pensiero che si oppone al formalismo, dando risalto alla dimensione applicativa del diritto ed al ruolo interpretativo delle Corti, contro una visione meccanicistica e oggettivista, tipica del formalismo.

<sup>5</sup> A proposito di narrazioni e contesti, Ochs e Capps (2001) parlano di “narrative conversazionali” a voler sottolineare la natura interattiva e collettiva delle narrazioni. Per il riferimento all'etnografia ed alla dimensione relazionale del discorso si veda Duran (2007).

<sup>3</sup> Si veda Burke (1969). L'immagine della “pentade” è adottata da Amsterdam e Bruner (2000) per spiegare la struttura della narrazione legale.

approccio allo studio delle narrazioni è il meno sviluppato in ambito giuridico e rappresenta il più promettente, per uno studio situato del diritto o di *law in context*.

### 3. Come i casi originano dalla cultura: coscienza culturale e agenzialità legale

Ripartendo da quest'ultimo approccio – vale a dire lo studio delle storie legali in un determinato contesto culturale ed all'interno di uno specifico quadro di attività – ho analizzato, nel corso di varie ricerche, casi di *mobbing*, licenziamento, dequalificazione e per il diritto di famiglia, casi di separazione personale dei coniugi. Basandomi tanto sull'intervista al cliente, protagonista del caso, quanto sull'analisi del fascicolo legale (talora accompagnato da articoli di stampa, ecc.), ho potuto constatare che a provocare una vicenda legale e giudiziaria, nei casi trattati, sia raramente la violazione di una regola di diritto *tout court*: è piuttosto una regola di costume o di condotta, "implicitamente" preposta a regolare le *interazioni* umane (norme di lealtà e correttezza e buona fede nei rapporti interpersonali). Si tratta di norme non necessariamente iscritte nei codici professionali o deontologici e che in generale modellano le condotte quotidiane, sia pure con significati diversi nello specifico contesto di attività (lavoro, famiglia).

Il tema delle regole di condotta o *customary law* – che viene qui utilizzato come chiave di lettura dei rapporti tra "eccezione e regola" – è poco o niente affrontato dai teorici del diritto. Le riflessioni teoriche tradizionali si concentrano infatti sulle fonti normative classiche, vale a dire le norme emanate dagli organi legislativi, considerate come giuridiche *tout court*. Pur nella più recente consapevolezza, da parte dei teorici del diritto, che il sistema normativo si è allargato nelle sue maglie sino a comprendere fonti *soft*, informali, non ufficiali o sovranazionali, sono ancora scarsi se non inesistenti gli studi interessati alla natura interattiva o relazionale del diritto (Ost, 2002).

Tra i rari studi, vanno annoverati – benché risalenti nel tempo – gli studi di Fuller (1968; 1969), che già negli anni '60 sosteneva che l'esistenza ed il contenuto del diritto formale o esplicito dipendesse "da una rete di significati taciti e convenzioni non scritte, radicate nel terreno

delle interazioni sociali". Fuller proponeva una distinzione tra "made law" o diritto formale e "customary law", immaginando l'esistenza di codici di condotta o norme implicite, che prendono forma attraverso un processo di reciproco adeguamento di aspettative ed azioni tra gli interagenti, negli scambi quotidiani. Esse svolgerebbero la funzione di mantenere relativamente stabile la rete sociale rendendo possibile il coordinamento di azioni e interazioni. L'abilità degli agenti starebbe nell'orientare la propria azione secondo la *consuetudine pratica* di tali regole<sup>6</sup>.

In un altro senso, Bourdieu ha utilizzato il concetto di *pratica* per dare una spiegazione del funzionamento specifico di alcuni contesti di attività, come quello professionale. Anche Bourdieu (1987; 1972/2002) ritiene che il diritto, come ogni altro ambito sociale sia organizzato attorno ad un corpo di protocolli interni ed assunzioni, comportamenti tipici e valori autoreferenziali che caratterizzerebbero ciò che egli definisce "campo".

I sociologi del diritto contemporaneo parlano, a loro volta, di *cultura giuridica* per indicare il modo in cui il diritto prende forma nella società attraverso "modelli relativamente stabili di comportamenti e atteggiamenti sociali orientati giuridicamente" (Nelken, 2012)<sup>7</sup>.

Quanto rimane oscuro, anche ai fini della trattazione della nostra tematica, è il modo in cui possa essere rin-tracciata l'influenza della cultura sul diritto e come possa essere compreso quel meccanismo sociale e normativo insieme, secondo cui "ciò che è regola" possa trasformarsi in "eccezione" attraverso pratiche sociali legittimanti<sup>8</sup>.

Alcuni sociologi del diritto (Merry, 1998; 2012; Ewick, Silbey, 1998; Silbey, 2001; 2005) parlano di *legal consciousness*, riferendosi alla rappresentazione che il singolo individuo ha del funzionamento del mondo legale. Si tratta di visioni e rappresentazioni attorno al diritto che entrano a far parte di un processo collettivo di creazione di signifi-

<sup>6</sup> La concezione del diritto di Fuller era ampia, riferendosi non solo ai sistemi legali degli stati ma anche a sistemi minori come le unioni di lavoratori, le associazioni professionali, le chiese, le università, ecc. Per una ricostruzione del pensiero di Fuller cfr. Postema (1994).

<sup>7</sup> Sul concetto di cultura giuridica, si veda su tutti Friedman (1997).

<sup>8</sup> Va in un'altra direzione il contributo di Chase (2005) che nel mettere a confronto modelli differenti di soluzione delle controversie (quello dell'oracolo presso gli Azande e quello americano dell'ADR) mostra l'influenza dei rituali sulla cultura.



ficari giuridici in senso lato e che influenzano il funzionamento del diritto stesso (Ewick, Silbey, 1998).

Le ricerche che ruotano attorno al concetto di *legal consciousness* hanno avuto il merito di attirare l'attenzione sul fatto che il diritto non opera indipendentemente dalla vita sociale ma attraverso esperienze cognitive e pratiche sociali e relazionali che mutano a seconda del mutamento delle convenzioni legali. Come è stato da più parti notato, l'introduzione del concetto di *legal consciousness* ha determinato uno spostamento dell'attenzione da una dimensione oggettiva, dal diritto comunemente inteso – sotto forma di codici, regole, procedure – ad una dimensione soggettiva, al modo in cui esso è percepito e rappresentato dalla gente comune<sup>9</sup>. Questo tipo di ricerche, tuttavia, pur avendo il merito di spostare l'attenzione da un modo convenzionale di pensare al diritto, da una dimensione oggettiva che riguarda i prodotti giuridici (regole, codici, procedure), al modo in cui il diritto è vissuto, poco ci dicono riguardo al “modo in cui il diritto è agito” da parte della gente comune.

Tenuto conto di queste ricerche, la mia proposta dunque è di spostare il focus dell'indagine socio-giuridica dal piano delle rappresentazioni sul diritto al piano delle *azioni*, analizzando le storie della gente comune, i così detti “unheard” o “silenced” ovvero coloro i quali non hanno necessariamente potere nella società per mostrare quale è l'impatto del diritto nella loro vita (Kruse, 2012, p. 9). In questo caso, il cliente viene considerato al tempo stesso come “unheard” e protagonista del suo caso<sup>10</sup>. Sul piano dell'analisi sociologica, propongo l'adozio-

<sup>9</sup> “Hence this scholarship represents a shift of attention from the objective, from ‘the things out there’, from the ‘law’ as commonly understood (in the forms of codes, rules, procedures), to the subjective, the perceived and the experienced. That is, it represents an approach of studying legal consciousness” (Xin He, Lungang Wang, e Yang Su, 2013, p. 708).

<sup>10</sup> Si tratta di una posizione innovativa rispetto alle analisi dottrinali classiche che nell'analizzare il processo si limitano a descrivere il ruolo dell'attore, riferendosi sostanzialmente al ruolo dell'avvocato che assorbe o subordina il ruolo del cliente come “agente”. Nell'ultimo ventennio si è invece sviluppata in area americana una corrente di studio sui rapporti cliente-avvocato, dove viene meno o quasi l'asimmetria nel rapporto classicamente concepito come tecnico. Si parla nelle posizioni più avanzate di *client-lawyer relationship*. Vedi Dinstein et al. (2009) e Scamardella e Di Donato (2012). Sulla costruzione delle narrazioni legali nei rapporti cliente-avvocato, cfr. Di Donato (2011).

La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narr-*Azioni* dei protagonisti

ne del concetto di *agentività*<sup>11</sup>, ripartendo dalle proposte risalenti agli inizi degli anni '70 dei sociologi prima, e dai linguisti poi per dimostrare come l'azione umana possa modellare e influire sulla formazione delle strutture sociali e politiche.

Il concetto di *agency* ben si attaglia, infatti, allo studio dello *storytelling* dal momento che – come sopra accennato – l'*agency* è uno degli elementi che danno vita ad una narrazione (anche legale). Il concetto di *agentività* può essere ulteriormente inquadrato in una prospettiva socio-costruttivista di studio della realtà (Berger, Luckmann, 1997), che considera l'*agentività* delle “persone comuni” (*lay people*) così come la loro abilità a definire i loro percorsi di vita e di azione, all'interno di specifici vincoli, sia legali che culturali (Amsterdam, Bruner, 2000; Bruner, 2001). Questa *agentività* è direttamente forgiata all'interno del contesto culturale in cui gli individui agiscono ed è orientata alla ricerca di soluzioni appropriate e strategiche – come nel caso di una disputa giudiziaria. In questo senso, la nozione di *agentività* è correlata anche a quella di *contesto*, mettendo in luce il ruolo attivo degli individui che interagiscono nei contesti sociali con l'intenzione di produrre risultati che possono essere condivisi all'interno di una comunità.

Allo scopo di adattare il concetto di *agentività* al discorso legale, suggerisco di considerare alcune specificazioni dell'*agentività*, così come proposte da Bruner, per esempio, che rende esplicite alcune caratteristiche sociali di questa categoria di analisi. Bruner fa un'elencazione di ciò che egli definisce come “indicatori dell'identità”.

In primo luogo, Egli definisce l'*agency* tra gli “indicatori della capacità di agire”: Si tratta di “atti di libera scelta”, “azioni volontarie”, “iniziative intraprese liberamente in vista di uno scopo” (Bruner, 2001, p. 3). Tra gli altri indicatori considerati da Bruner, vi sono gli *indicatori di impegno*: “riguardano la coerenza di un agente rispetto ad una linea di azione progettata o intrapresa, una coerenza che trascende il momento e l'impulso. Gli indicatori di impegno ci parlano della tenacia, del ritardo della gratificazione, del sacrificio, della volubilità e dell'incoerenza”.

<sup>11</sup> Per una definizione del concetto di *agency*, cfr. Ahearn (2001). Vedi anche Duranti (2007). Preciso qui che adottò il concetto più ampio di *agentività* in luogo di *agency* per enfatizzare la dimensione sociale o socialmente condivisa delle azioni individuali. La prima volta il concetto è stato adottato in Di Donato (2012b).

Poi vi sono gli *indicatori di risorse*: “ci parlano dei poteri, dei privilegi e dei beni che l'agente ha a disposizione per portare a compimento i propri impegni. Essi includono non solo ‘risorse esterne’ come potere, legittimità sociale, e sorgenti di informazione ma anche “interessi”, pazienza, perspicacia, capacità di perdonare e persuadere e così via”.

Ed ancora, vi sono gli *indicatori di riferimento sociale* che “ci rivelano dove e a chi un agente guarda per cercare legittimazione e valutazione dei propri scopi, impegni e distribuzione delle risorse. Possono riferirsi a gruppi ‘reali’ come i compagni di classe o gruppi di riferimento costruiti cognitivamente, come l’insieme di coloro che si prendono cura della legge e dell’ordine” (ibidem, p. 4).

Alcuni dei fattori elencati – Bruner ne indica molti altri – contribuiscono a rendere l’agentività individuale come “socialmente costruita” o condivisa tra gli individui nella società.

La mia proposta è dunque di adottare il concetto di *agentività legale* in senso ampio per dar risalto al modo di agire della gente comune – i clienti – nel cercare una soluzione ai problemi legali o giudiziari. L’intresse è in particolare quello di comprendere come il cliente si attivi per essere protagonista del proprio caso, come con l’aiuto del suo avvocato ed in cooperazione con le istituzioni costruisce una strategia difensiva, come il suo background culturale – inteso come padronanza o meno della sua cultura di provenienza – condizionerà le sue rappresentazioni dei fatti e la sua *agency*, nell’evoluzione del processo o semplicemente della procedura legale. La mia ipotesi è che un certo grado di consapevolezza culturale da parte della gente comune ne determini o meno un’azione legale vincente (Di Donato, 2012a).

#### 4. Rappresentazioni culturali ed usi del diritto: analisi di casi

Seguendo il quadro teorico e metodologico sopra tracciato, analizzerò due casi, rispettivamente inquadrabili nell’area del diritto del lavoro e della famiglia. Il primo, il caso di C\*, mira a dimostrare come “la coscienza” delle regole culturali (implicite) ed in parte delle regole formali orienti il protagonista nella ricerca di soluzioni strategiche al proprio caso, onde evitare che un’interpretazione “eccezionale” degli accadimenti – imposta “dall’alto” (da forze agenti superiori) – si trasformi in “regola”, stravol-

La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narr-*Azioni* dei protagonisti

gendo la vita del protagonista che, in questo caso, rischierebbe di perdere il proprio lavoro. La vicenda è analizzata sotto l’angolo delle narrazioni costruite dalle parti (il signor C\*, nella veste di lavoratore e di privato cittadino; il suo avvocato; ed il datore di lavoro, come parte contrapposta) con la funzione di mostrare come la lettura della realtà possa assumere forme diverse, orientate da un lato dalla prospettiva, culturale e legale dei protagonisti e dall’altro canalizzate nelle forme del diritto.

La seconda vicenda, inquadrabile nell’area del diritto della famiglia, mostra come le rappresentazioni culturali del diritto condizionino l’inquadramento della vicenda legale e la funzione della tutela legale (come e per quali ragioni ci si rivolge ad un avvocato).

Entrambi i casi sono stati ricostruiti sulla base di un’intervista al cliente e all’avvocato<sup>12</sup> e sulla base dei documenti ufficiali del processo<sup>13</sup>.

##### 4.1. Il caso di C\*: tra verità culturale e diritto<sup>14</sup>

Si tratta di un caso politicamente connotato. Il protagonista, il signor C\*, dirige con ampi riconoscimenti, un consorzio di gestione di servizi (si tratta di una società a capitale pubblico), in Irpinia, alla fine degli anni ’80.

Tuttavia, a seguito di una riorganizzazione aziendale, dettata da ragioni politiche, il neo-presidente eletto procede ad una progressiva dequalificazione di C\* che, da dirigente del consorzio, viene nominato responsabile della qualità fino a subire veri e propri tentativi di licenziamento.

Come si difende il “protagonista C\*”, da lavoratore e cittadino? Che tipo di *agentività* pone in atto?

Nei *rapporti interni* (con i suoi superiori gerarchici): il signor C\*, esperto, in qualche misura, dei meccanismi di qualificazione del diritto (è abilitato all’esercizio della professione di avvocato), *ri-manna* nelle

<sup>12</sup> Per l’intervista sulle storie di vita, si vedano Atkinson (2002), Rosenthal (2007) e sulla combinazione di metodi nell’intervista Kvale (2007)

<sup>13</sup> Sull’impiego dei documenti nella ricerca sociologica, cfr. Ferrari (2010). Sulla documentalità delle attività umane, come attività culturali, cfr. Ferraris (2001). Vedi anche Bourdieu (2002)

<sup>14</sup> Per una trattazione completa del caso, rinvio a Di Donato (2012a) e a Di Donato e Scarnadella (2013).

comunicazioni interne gli accadimenti riconducendoli a logiche, che saranno giudicare come "pretestuose" dal giudice, perché hanno a che fare con tentativi di estromissione di C\* dal consorzio. Di fatto C\* sarà destinatario di un licenziamento disciplinare che verrà giudicato pretestuoso.

Nel passaggio qui di seguito, riporto un esempio di "conflitto narrativo", espressivo di rappresentazioni culturali differenti tra C\* ed il suo datore di lavoro. Esso è tratto da una comunicazione del neo-direttore generale Y\* che rimprovera a C\* l'abbandono immotivato del posto di lavoro. In effetti tale rimprovero — non giustificato dalla normativa in vigore sul posto di lavoro che consente di assentarsi senza chiedere formal permessi per partecipare a riunioni sindacali — varrà come premessa di un licenziamento disciplinare che di lì a poco verrà comminato a C\*. Dunque ciò che è "regola" (la possibilità di assentarsi dal lavoro per ragioni sindacali) rischia di trasformarsi in "eccezione", nella interpretazione del Direttore Y, legittimando il licenziamento del signor C\*.

*Al sensi dell'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e della vigente disciplina contrattuale, Le contestiamo i seguenti addebiti. Benvero, in data 25 luglio 2008, alle ore 9,30 circa, il nostro Direttore Generale dott. Y\*, emetteva un ordine di servizio a lei indirizzato in cui si richiedeva una relazione sulla gestione dei permessi, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione all'assemblea sindacale. Inopinatamente, dopo qualche minuto dalla sua ricezione, Ella si recava nell'ufficio del dott. Y\* e aggregando verbalmente lo stesso con frasi del seguente tenore: 'tu mi hai rotto [...]?' 'vaccax' ed altre dello stesso tenore e nel contempo, affermando di non essere tenuto in alcun modo all'attività richiesta, stracciava platealmente il predetto ordine di servizio, a segno di ulteriore dispregio nei confronti del direttore generale. [...] Infine, come è successivamente risultato, alle ore 11.15, abbandonava il posto di lavoro senza alcuna autorizzazione al riguardo.*

Ed ecco come, il signor C\* rinnova gli accadimenti, riconducendoli ai tentativi di estrometterlo dal consorzio. Ecco alcuni passaggi narrativi in cui C\* commenta il provvedimento di licenziamento disciplinare, di seguito adottato nei suoi riguardi:

*Ho con sorpresa riscontrato l'ennesimo Suo atto ingiustamente vessatorio che — così come Le avevo di recente scritto — potrebbe dirsi anzi 'persecutorio' (dovendo essere comunque investito il magistrato), peraltro attuato in periodo fertile*

*e senza consentirmi una ancorché minima pausa mentale, perpetuandosi cioè lo stress da Lei provocato anche in periodo ferragostano. [...] Nel merito delle Sue indebite contestazioni Le faccio dunque presente quanto segue: non sono aduso ad utilizzare termini volgari quali quelli da Lei citati nella contestazione recante il prot. n. 18/08, atteso che, in vita mia raramente utilizzo di tali esclamazioni e, in ogni caso, con termini ben diversi, quali 'mi sono rotto le scatole' e 'ma vai a quel paese'. In ogni caso, come chiunque potrà testimoniare, non Le ho rivolto quelle ingiurie e con quei termini. Confermo invece, così come Le ho scritto con la mia nota n. 735/08, che la Sua condotta, a mio avviso, può avere anche rilievo penale, in quanto inquadrabile con facilità nella fattispecie del 'mobbing', così come Le ho effettivamente dichiarato in quella circostanza in considerazione delle richieste assurde da Lei formulate, di cui la contestazione in argomento è solo un coerente seguito. [...] La Sua contestazione, dunque, sovente la realtà di quanto accaduto e contribuisce ancor di più a svilire la mia dignità professionale. In tal senso, non v'è chi non veda che gli unici giudizi possibili relativi a quanto a me contestato sono quelli da me utilizzati, con riferimento ai dialoghi dell'irrealità registrabili nelle case di cura, nonché ai racconti surreali di Kafka.*

Il signor C\* ricorre abilmente a strategie narrative — sostenute da una conoscenza del diritto oltre che dalla consapevolezza delle letture strumentali degli eventi ad opera dei superiori gerarchici per evitare di soccombere ed essere dequalificato.

Egli si affiderà inoltre ad un avvocato per impugnare il provvedimento disciplinare. Il legale confermerà la lettura degli accadimenti proposta da C\*, affermando l'insussistenza della giusta causa del licenziamento e rilevando la "pretestuosità" dei comportamenti datoriali, senza tuttavia dare alcuna connotazione politica agli accadimenti.

*Il provvedimento in questione, così come motivato, — scrive l'avvocato — è privo dei requisiti prescritti per integrare la giusta causa di recesso ex art. 2119 cc. ovvero il giustificato motivo soggettivo e fa seguito a comportamenti persecutori e totalmente pretestuosi posti in essere dal dott. C\*. In particolare, si contesta che il dott. C\* abbia posto in essere le condotte descritte nel provvedimento del 18 agosto, essendosi questi limitato a contestare in modo fermo ma civile, richieste abnormi e contra legem del Direttore Generale del Consorzio.*

L'intervento del legale si inquadra dunque in una linea difensiva canonica che non è diretta allo stravolgimento dell'ordine sociale e al disvelamento delle dinamiche aziendali che hanno dato vita al caso.

Nei rapporti esterni, parallelamente all'azione legale intrapresa, C\* ricorre alle forze sociali, ai sindacati, che, avendo avuto modo di apprezzare il suo operato in occasione della gestione e del risanamento del consorzio, mobilitano la stampa locale e l'opinione pubblica a supporto del suo reintegro.

Il licenziamento disciplinare di C\* diventerà un vero e proprio "caso", con una forte eco sulla stampa locale e reazioni dei sindacati. Ecco alcuni dei principali titoli, pubblicati dopo che C\* era stato raggiunto dalla comunicazione del provvedimento disciplinare:

*Corriere:*

*"Rsu sul piede di guerra dopo il caso di C\*";*

*OttoXXX:*

*"Consorzio CXXX, licenziato C\*. Le Rsu: atto immotivato";*

*Il Mattino:*

*"XXX, sindacati contrari al licenziamento dell'Ad";*

*Buongiorno Ispina:*

*"I sindacati No al licenziamento dell'amministratore C\*";*

La stampa locale enfatizza l'ingiustizia del licenziamento alla luce della virtuosa gestione del Consorzio realizzata da C\* prima di essere sostituito da Y\*. Ecco ancora il passaggio di una nota pubblicata dalle rappresentanze sindacali su un altro giornale locale "OttoXXX":

*Le rsu del Consorzio, nella certezza di interpretare un sentimento di solidarietà umana che è di tutto il personale dipendente, esprimono la propria indignazione per l'avvenuto immotivato licenziamento del dottor C\* da parte dei vertici di una società che avrebbe viceversa dovuto riservargli particolari riconoscimenti. Pur essendo stato deliberato lo scioglimento, infatti, il CXXX era stato, sotto la sua guida, miracolosamente risanato e rilanciato, grazie ad un inedito coinvolgimento professionale ed umano di tutti noi dipendenti, motivati, affrettati e resi compari recipi delle scelte gestionali. Quella stessa società è stata poi sventata e deprezzata dai rapaci quanto incompetenti dirigenti che se ne sono impossessati. Nella certezza che questo volgare tentativo di chilleraggio verrà revocato dalla magistratura ed in attesa di decidere forme di protesta anche eclatanti nel corso dell'assemblea dei lavoratori appositamente convocata, le RR.SS.UU. desiderano comunque rendere noto all'opinione pubblica e alle forze politiche quanto segue: [...] durante il periodo di gestione affidato all'Amministratore Delegato C\*, si verificò un caso emblematico quanto irripetibile di buona gestione, grazie alla quale, molti di noi, finiti*

La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narrazioni dei protagonisti in mobilità, ebbero modo di tornare a nutrire certezze per le proprie famiglie. [...] Ciascuno di noi, anche fra quelli a cui capitò di venire richiamati severamente alle proprie responsabilità, ha perciò del dott. C\* un grato ricordo, per la trasparenza, la dedizione, la sensibilità umana. Ciascuno di noi, di converso, ha potuto sperimentare di recente la più cinica insensibilità ai problemi dei lavoratori fannullista a forme di arroganza padronale degne di altre epoche.

Le richieste dell'opinione pubblica e delle rappresentanze sindacali vanno dunque nel senso della richiesta del reintegro di C\*, contro la volontà degli organi di governo del consorzio. Tale reintegro avrà effettivamente luogo: il licenziamento disciplinare verrà revocato.

Dunque ad evitare che l'eccezione diventi la regola – attraverso il disvelamento di dinamiche fittizie e perverse interne al mondo del lavoro – è l'opinione pubblica che in questo caso svolge un ruolo equilibratore e di indiretto supporto all'azione legale svolta da C\*.

Come si risolve il caso di C\*? Dopo lunghissimi anni di trattative interne al consorzio e diversi gradi di giudizio e notevoli danni per la vita del protagonista (C\* nel frattempo divorzierà, avrà crisi depressive, ecc.) – il caso si risolverà con una conciliazione tra le parti che gli riconoscerà la qualifica usurpata di dirigente ed un risarcimento del danno. Ecco un estratto del verbale di conciliazione:

*La dott.ssa XXX nell'indicata qualità, pur ribadendo la più ampia contestazione di ogni richiesta formulata dal dott. C\* col suo ricorso al Tribunale di XXX in funzione di giudice del lavoro, depositato il XXX giugno 2009 ed iscritto al n. XXX, come incartata nella memoria difensiva di costituzione della società, offre al dipendente, sempre nell'indicata qualità, allo scopo di definire la lite ma anche al fine di valorizzare la professionalità onde ottimizzare le prestazioni:*

*A) la promozione a dirigente, con decorrenza dalla data odierna, con un incremento della retribuzione nella misura di E xxx mensili netti e con espressa previsione che il recesso del datore di lavoro potrà avvenire soltanto per giusta causa [...];*

*B) l'applicazione al rapporto di lavoro dirigenziale così instaurato, del vigente c.c.n.l. per i dirigenti del settore industria, con affidamento delle funzioni dirigenziali di Dirigente Generale dell'Area Amministrativa aziendale di seguito specificate, revocabili soltanto nel caso previsto dal precedente punto A) o nel caso di affidamento ad altro incarico concordato ed approvato dalle parti.*

*Funzioni Dirigente Generale Area Amministrativa:*

*1. Responsabile della gestione amministrativa aziendale, in coordinamento con il Presidente del C.d.A. attraverso l'organizzazione delle procedure operative della contabilità e del bilancio aziendale;*

L'eccezione e la regola

2. *Responsabile dell'amministrazione e della gestione del personale aziendale, in coordinamento con il Presidente del C.d.A. anche attraverso la fissazione degli standard lavorativi allo scopo di ottimizzare le singole professionalità;*
  3. *Monitoraggio, controllo, verifica e gestione delle attività finanziarie e di tenuta dell'azienda;*
  4. *Gestione dei rapporti con il collegio sindacale;*
  5. *Supervisione e controllo delle attività aziendali anche attraverso la verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.*
- Le funzioni sopra riportate dovranno necessariamente rapportarsi alla struttura organizzativa dell'azienda che, per sua natura storica e funzionale, prevede la responsabilità legale nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Consiglio di amministrazione e sotto il controllo del Collegio Sindacale.*

*C) la corresponsione, il titolo di risarcimento del danno biologico subito dal dott. C\* dell'importo di XX.000.00. Tale somma verrà versata ratealmente con la restituzione mensile a partire da gennaio 2012 e fino a tutto il mese di novembre 2012.*

Nel processo, gli aspetti politici della vicenda sono dunque taciturni: il caso viene formalmente condotto alle così dette logiche del diritto ed è inquadrato e risolto come un caso di *dequalificazione e mobbing*.

#### *4.2. La storia di F\* e della dote nuziale*<sup>15</sup>

Il caso di F\* è un caso di separazione personale dei coniugi, che si presenta "eccezionale" dal punto di vista delle rappresentazioni del cliente di che cosa sia il diritto, quali le sue funzioni, in che cosa consista una tutela legale e per quali ragioni ci si rivolge ad un avvocato. Queste rappresentazioni condizionano il modo in cui il la giustizia è agita ed il genere di risultati ottenuti.

Il caso è provocato dall'abbandono del tetto coniugale da parte del marito di F\*, abbandonando apparentemente immotivato, vale a dire non provocato da conflitti manifesti tra i coniugi, ecc.

La vicenda legale ruota attorno al tentativo della famiglia di F\* di recuperare la dote nuziale, come forma di ripristino dell'onore violato della famiglia. La possibilità di ottenere un assegno di mantenimento — che sarebbe un diritto di F\* (la così detta *regola*) — passa in secondo

<sup>15</sup> Per una ricostruzione più ampia della storia di F\*, come sopra, si veda Di Donato (2012a).

La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narr-Azioni dei protagonisti

piano rispetto alla necessità di recuperare la dote (*l'eccezione*). A causa di questo modo peculiare di rappresentarsi il funzionamento della giustizia da parte della cliente, l'avvocato avrà notevole difficoltà a ricostruire il caso, ad inquadrare gli avvenimenti e a svolgere la propria funzione.

#### *Il contesto*

La storia di F\*, diversamente dalla storia di C\*, che è ambientata in Iripinia, si origina in un'area della periferia napoletana, dove F\* risiede con il coniuge L\*, prima della separazione.

#### *I protagonisti e la loro agenzialità indiretta: la madre di F\**

Come accennato, la separazione di F\* e del coniuge L\* non sembra derivare da contrasti particolari né da incomprensioni specifiche tra i coniugi. Essa sembra piuttosto essere l'esito di una disaffezione manifestata da L\* che, progressivamente, si allontana dal tetto coniugale. L'avvocato non riesce ad individuare una responsabilità apparentemente imputabile a L\* o a F\* né un evento scatenante della vicenda di separazione.

Nel corso della vicenda, svolge un ruolo-chiave la madre di F\* che quasi si sostituisce alla figlia, anche nella definizione degli obiettivi legali da raggiungere, fino ad interferire con l'attività dell'avvocato, assumendo iniziative autonome dalla figlia che, dal canto suo, non sembra avere alcuna reazione emotiva. Al contrario di F\*, la madre è presente e partecipa nella gestione della vicenda legale:

*[...] molte telefonate e molte richieste anomale le ho ricevute direttamente dalla madre di lei — racconta l'avvocato. Anche, a volte, a sua insaputa, mi ha sollecitato a fare delle cose senza farlo sapere alla figlia, tipo chiamare l'avvocato (della controparte), perché aveva paura che la figlia si arrabbiasse.*

#### *Il recupero della dote nuziale al cuore della strategia legale*

Vi sarà una svolta nella separazione, almeno dal punto di vista dell'impostazione della strategia legale, nel momento in cui il coniuge di F\* sostituirà la porta di ingresso della casa familiare, rendendo impossibile ad F\* di rientrare in casa e riprendere i propri beni ed effetti personali, compresa la dote. L'impossibilità di recuperare la dote e la

preoccupazione che i beni dotati possano essere distrutti o perduti, caricano il processo di significati nuovi. Da questo momento in poi la strategia dell'avvocato viene diretta, per espresso orientamento delle parti, a recuperare questi beni nonostante, ancora prima della sostituzione della porta, il legale avesse già tentato di convincere F\* e la sua famiglia ad entrare in casa e a prelevare i beni di proprietà di F\*.

Ecco come l'avvocato di F\* spiega questo momento cruciale:

*Scattano le denunce benché io avessi detto, in tempi non sospetti, portate via dalla casa tutte le cose più rilevanti perché lui può entrare in casa quando tu non ci sei e distruggere il corredo, ti può far scomparire delle cose, loro non hanno mai fatto queste cose, mai, soprattutto perché lei aveva il timore di interrompere anche il rapporto affettivo, no? portando via dalla casa tutte le sue cose; però anche la madre, io ho direttamente detto alla madre se sua figlia non lo fa lo faccio lei, lei che capisce, lei che si rende partecipe? Invece questo non l'hanno fatto, quindi poi tutto il rapporto, tutto il processo è proseguito con questa continua rabbia della madre che la era rimasto il famoso corredo che sembrava il corredo della principessa Diana [...]*

La strategia legale è indirizzata, da questo momento in poi della vicenda, ad individuare i beni di proprietà di F\* rimasti nella casa familiare e a risanare i costi affrontati dalla famiglia di F\* per arredare la casa dei coniugi.

F\* e la madre redigono – su richiesta del legale – un *memorandum* in cui indicano tutti i beni che la cliente vuole riavere indietro (corredo descritto nei minimi dettagli, argenteria, posate, gioielli):

Segnatamente Le vado ad elencare tutti i beni di proprietà esclusiva detenuti illegalmente dal sig. XXX:

- n. 3 batterie di penne;
- n. 4 macchinette del caffè marca Bialetti;
- servizio di piatti, bicchieri e tazzine da caffè giornalieri;
- servizio di piatti, bicchieri e tazzine da caffè con bordatura d'oro;
- n. 2 servizi di posate giornalieri da ricevimento;
- servizio in cristallo di bicchieri;
- piatti di portata;
- tostapane;
- cobello elettrico;
- scopa elettrica;
- robot da cucina.

L'avvocato di F\* inizia un lungo scambio epistolare con l'avvocato di L\*, nel tentativo di far accordare le parti su un'equa divisione dei beni rimasti nella casa familiare. Ecco una parte dei beni elencati e rivendicati nella memoria depositata dal legale di F\*:

- la sig.ra F\* commissionò alla ditta C\*, con sede in XXX (NA) alla via XXX, una camera da letto, una cucina componibile in muratura con tavolo e sedie, n. 2 bussole in legno castagno, una consolle, una finestra vetrocamera, un mobile bagno completo di specchiera e marmo, due copritermostofone e tali arredi furono consegnati e montati nell'appartamento sito in Z\* (NA) alla via XXX;
  - per la ristrutturazione dei bagni e della cucina nell'appartamento in Z\* (NA) alla via Y la sig.ra F\* acquistò presso la ditta XXX materiali ed accessori, consegnati poi presso la detta unità abitativa, per l'importo complessivo di Lire 17.415.674 (pari ad euro 8.994,50), che furono corrisposti dalla madre della resistente, sig.ra XXX;
  - la sig.ra F\* provvide a far installare a proprie spese l'impianto di antifurto con telecamere a circuito chiuso all'interno dell'appartamento in XXX (NA) alla via XXX, tuttora presente nell'appartamento, e per l'acquisto dell'impianto presso il punto vendita XXX ella versò l'importo di euro 2.527,00
  - la ditta individuale di XXX effettuò lavori in muratura all'interno dell'abitazione in Z\* (NA) alla via Y su commissione della sig.ra F\* per l'importo di Lire 1.500.000 (pari ad euro 774,70);
  - la sig.ra F\* provvide ad acquistare, per l'arredamento della casa coniugale, i lampadari per la somma di Lire 2.960.000 presso la ditta XXX (pari ad euro 1.528,70), tende per la somma di Lire 7.000.000 (pari ad euro 3.615,20), nonché materasso e cuscini presso la ditta XXX per la somma di Lire 1.150.000 (pari ad euro 593,92), beni che sono tuttora nell'abitazione coniugale di proprietà ed in possesso del sig. L\*.
- Nella memoria sono inoltre allegati ulteriori documenti che testimoniano l'alternarsi delle vicende tra i coniugi (dalla denuncia per la sostituzione della porta di ingresso alla violenza privata, ecc.):
- copia della denuncia sporta al Commissariato della Polizia di Stato in data 26/04/05 dalla sig.ra F\* in ordine alla sostituzione, da parte del sig. L\*, della serratura della porta di ingresso della casa coniugale;

- copia della denuncia sporta dalla sig.ra F\* alla Procura della Re-pubblica in ordine al grave atto di violenza privata compiuta il 14/05/05 dal sig. L\*, con il quale questi ha definitivamente allontanato la moglie dalla casa familiare, nonché in ordine al furto dei beni di valore della sig.ra F\*;
  - missiva datata 14/06/05 inoltrata all'avv. XXX e missiva datata 23/09/05 inoltrata al sig. L\*, con cui si richiede la restituzione dei beni mobili ed effetti personali di proprietà della sig.ra F\*, rimasti nella casa familiare;
  - missiva datata 15/09/06 inoltrata all'avv. XXX ed al sig. L\* con cui si rinnova la richiesta di restituzione dei beni della sig.ra F\*, ancora illegittimamente detenuti dal coniuge.
- La vicenda legale si concentra dunque interamente sul valore dei beni di F\* rimasti nella casa, specie il corredo, e su una richiesta economica risarcitoria per le spese anticipate da F\* e dalla sua famiglia nell'arredo della casa. Come si legge nella comparso di costituzione e risposta:

[...] la sig.ra XXX [madre di T\*, n.d.r.] versò le somme summenzionate ai capi 16), 17), 19), 20) quale donazione alla figlia F\* in prospettiva del matrimonio della stessa con il sig. L\*, il quale aveva acquistato l'immobile che sarebbe stato adibito a casa familiare, ma aveva preteso che la moglie provvedesse a sue spese alla ristrutturazione e all'arredamento prima della celebrazione delle nozze.

La vicenda si concluderà con una mediazione tra i legali che consentirà ad F\* di recuperare la dote come esempio di *restorative justice*:

*La causa si è conclusa con una transazione nella quale in realtà finalmente la madre - come racconta lo stesso avvocato - è rientrata in possesso del corredo, più che lei.*

In conclusione, nella storia di F\*, nella rappresentazione di che cosa sia il diritto e di quali siano le funzioni di un avvocato, sembra gravare il peso culturale della famiglia: l'ostinazione della famiglia di F\* a rientrare in possesso della dote sembra assumere il significato di un riscatto culturale. La famiglia di F\* cerca di cancellare la vergogna dell'abbandono subito per l'azione di L\*, tanto più F\* è descritta dal suo avvocato come una moglie "perfetta" che si sacrifica per il marito, rinunciando persino alla sua attività lavorativa pur di rendersi sempre

La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le narr-*Azioni* dei protagonisti presente nel ménage familiare. Si legge nella comparso di costituzione e risposta predisposta dal legale di F\*:

[...] prima di sposarsi e nel corso del primo anno di matrimonio la sig.ra F\* svolgeva l'attività di lavoro subordinato, inquadrata con mansione di commessa presso l'unità commerciale "XXX" in Z\*, ma in seguito, per l'eccessiva lontananza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, e per le sollecitazioni del marito, che le chiedeva una maggiore presenza per dedicarsi al ménage domestico e familiare, la stessa si vedeva costretta a rinunciare alla stabile attività lavorativa per dedicarsi esclusivamente alla vita coniugale.

Rientrare in possesso della dote e dei beni significa, in definitiva, reintegrare F\* nel suo tessuto culturale e sociale di appartenenza secondo parametri culturali - che in qualche misura si presentano "eccezionali" in quanto rappresentazioni culturali specifiche e retrogrado del passato<sup>16</sup> - piuttosto che canoniche o legali.

## 5. Conclusioni

La finalità di questo contributo era di ricondurre il binomio "eccezione-regola" al binomio "diritto e cultura", mostrando come la cultura intesa come "insieme di pratiche quotidiane locali, dotate di un certo grado di implicita vincolatività nella creazione dei legami sociali" possa influenzare le rappresentazioni quotidiane delle regole e del vivere sociale, modellando le interazioni quotidiane e gli stessi conflitti giudiziari.

I due casi trattati hanno dimostrato come visioni e rappresentazioni culturali "locali" - pur essendo "eccezionali" o non canoniche - possano penetrare all'interno del processo, attraverso la trasformazione di narrazioni quotidiani in narrazioni legali, condizionando la soluzione dei casi. Nel caso di C\*, per esempio, la storia non ha una matrice giuridica, in senso stretto, ma politica: si tratta di un caso solo apparentemente provocato dalla violazione del diritto formale (la pre-

<sup>16</sup> Si ricorda che "il diritto alla dote" introdotto dai romani (codice giustiniano), è stato abolito nel codice civile italiano con la riforma del diritto di famiglia del 1975. L'art. 166 bis del Codice Civile vieta "la costituzione in dote".



sunta violazione di ordini di servizio). In realtà, il caso di C\* nasce dalla ribellione del protagonista a "logiche del sistema", logiche, che pur essendo "eccezionali", se iscritte in un determinato contesto di vita tendono a presentarsi come "normali" ed accettabili e talvolta come la "via" per la "sopravvivenza sociale o culturale". In questo caso, il ricorso alla giustizia è strumentale alla soluzione di un conflitto, che è "politico", quello tra C\* ed il suo superiore, e che verrà risolto per vie stragiudiziali: attraverso una transazione e grazie al ruolo pressante dell'opinione pubblica. C\* infatti, riesce a non soccombere nella vicenda di mobbing e dequalificazione di cui è vittima, non solo grazie ad una certa conoscenza del diritto ed al supporto del suo legale ma soprattutto grazie alla "consapevolezza" (*consciousness*) delle modalità di funzionamento del suo contesto di vita e di attività. Consapevolezza che lo orienta nel mettere in piedi strategie di interazione – nella forma di *narr-azioni* – destinate ai suoi avversari.

Nel caso di F\*, come nel caso di C\*, si tratta di un esempio di giustizia agita "dal basso", secondo le aspettative e le rappresentazioni della cliente di quale sia la funzione del diritto e della tutela legale. In questo caso, il diritto è maggiormente investito di significati culturali, rispetto al caso precedente: la giustizia è interpretata con una funzione restaurativa. La cliente (o meglio sua madre) si rivolge ad un avvocato per il ripristino della "dote nuziale". Il recupero della dote – che non corrisponde ad alcun diritto formalmente definito – è funzionale al ripristino dell'ordine sociale violato, ivi incluso l'onore della famiglia, piuttosto che a regolamentare la posizione giuridica tra gli *ex coniugi* ed a tutelare F\*.

In entrambi i casi analizzati, *diritto e cultura* sembrano procedere secondo traiettorie differenti, a significare che talora il diritto formale è prodotto indipendentemente dalla consapevolezza – di chi fa le leggi – dei fenomeni culturali e sociali che esso è chiamato a regolare, rendendo sovente ardua la distinzione tra ciò che costituisce "la regola" o piuttosto "l'eccezione" in un dato contesto. D'altra parte, gli stessi casi dimostrano che *diritto e cultura*, rappresentano un binomio inestricabile: la comprensione e l'applicazione del diritto passano attraverso le pratiche culturali locali, valide in una determinata collettività. In questo senso la categoria dell'*agentività* è stata proposta come un concetto sociologico-giuridico "chiave" sia per comprendere come *diritto e cultura*

La soluzione dei casi giudiziari tra diritto e cultura: le *narr-Azioni* dei protagonisti  
 na interagiscono, sia come chiave di lettura delle azioni dei "protagonisti" orientati, nel percorso legale o giudiziario, tanto da un certo grado di conoscenza (implicita) delle norme culturali e del contesto quanto, in parte, dal diritto formale.

## Bibliografia

- Ahearn L. M. (2001), "Agency", in A. Duranti (Eds.), *Key Terms in Language and Culture*, Blackwell, London, 7-10.
- Amsterdam A. G. (1984), "Clinical Legal Education. A 21st Century Perspective", *J. Legal Education*, 34, 612-620.
- Amsterdam A. G. (1994), "Telling Stories and Stories About Them", *Clinical Law Review*, 1, 9.
- Amsterdam A. G., Bruner, J. (2000), *Minding the Law*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Atkinson R. (2002), *The Life Story Interview*, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Bennett L., Feldman S. (1994), *Reconstructing reality in the courtroom*, Tavistock, London.
- Berger P. L., Luckmann T. (1966), *Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Anchor Books, Garden City, NY (trad. it. *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1997).
- Bourdieu P. (1987), "The Force of law: Toward a Sociology of the Juridical Field", *Hastings Law Journal*, 38 (5), 214-253.
- Bourdieu P. (1972/2002), *Esquisse d'une théorie de la pratique précédé de Trois études d'ethnologie kabyle*, Droz, Genève.
- Brooks P. (1984), *Reading for the Plot*, Harvard University Press, Harvard. (Trad. It. *Trame. Intenzionalità e progetto nel discorso narrativo*, Einaudi, Torino, 2004)
- Bruner J. (1991), "The Narrative Construction of Reality", *Critical Inquiry*, 18, 1-21.
- Bruner J. (1997), "A Narrative Model of Self-Construction", in J. G., Snodgrass, R. L., Thompson (Eds.), *The Self across Psychology: Self-recognition, Self-awareness and Self-concept*, New York Academy of Sciences, New York (Per la traduzione italiana, cfr. il seguente link: <http://xoomer.virgilio.it/celgross/cole/altri/bruner.htm>).
- Bruner J. (2002), *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*, Laterza, Roma-Bari.



- Bruner J., Di Donato F., Smorti A. (2013), *Psicologia culturale*, vol. 3 (special issue), Fircra & Liuzzo Publishing, Roma.
- Burke R. (1969), *A Grammar of Motives*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- Chase O. G. (2005), *Law, Culture and Ritual*, New York University Press, New York e London (trad. it. *Gestire i conflitti. Diritto, cultura, rituali*, Laterza, Roma-Bari, 2009).
- Cotterrell R. (2004), "Law in Culture", *Ratio Juris*, 17, 1-14.
- Cover R. (1983-1984), "The Supreme Court, 1982 - Term-Foreword: Nomos and narrative", *Harvard Law Review*, 97, 4-68 (trad. it. *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, Giappichelli, Torino, 2008).
- Di Donato F. (2008), *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel processo*, Franco Angeli, Milano.
- Di Donato F. (2011), "Constructing Legal Narratives. Client-Lawyer Stories", in A. Wagner, and Le Cheng (Eds.), *Exploring Courtroom Discourse*, Ashgate, Farnham, 111-131.
- Di Donato F. (2012a), *La realtà delle storie. Tracce di una cultura*, Guida, Napoli.
- Di Donato F. (2012b), "Accessing Law Through the Humanities: Degrees of Agentivity when Actors are Natives or Immigrants. Comparing Southern Italy/Northern Switzerland", In *ISLL Papers*, 5: 1-17. HYPERLINK "http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=CONTENTS&year=2012" http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=CONTENTS&year=2012.
- Di Donato F., Scamardella F. (2013), "Epistemologia e processo: Un approccio di socio-clinical law per l'analisi narrativa di casi giudiziari", *Sociologia del Diritto*, 3, 75-109.
- Di Donato F., Smorti, A. (2013), "Contesto, cultura, diritto. Presentazione", In J. Bruner, F. Di Donato, A. Smorti (a cura di), *Psicologia culturale*, vol. 3 (special issue), Fircra & Liuzzo Publishing, Roma, 9-23.
- Duranti A. (2007), *Ethnopragmatica. La forza nel parlare*, Carocci, Roma.
- Dinerstein R., Ellmann S., Gunning I., Kruse K., Shalleck A. (2009), *Lawyers and Clients: Critical Issues in Interviewing and Counseling*, Thomson Reuters, American Casebook Series, ST Paul, MN.
- Erlanger S.R. (2005), "It is Time for a New Legal Realism?", *Wisconsin Law Review*, 2, 335-363.
- Ewick P., Silbey S.S. (1998), *The Common Place of Law. Stories from Everyday Life*, The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Frank J. (1931-1932), "What Courts Do in Fact", *Illinois Law Review*, 26, III, 761.
- Ferrari V. (2004), *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Ferrari M. (2001), *Documentalita. Perché è necessario lasciar tracce*, Laterza, Roma-Bari.
- Frank J. (1930/2009), *Law and the Modern Mind*, Transaction Publishers, New Brunswick (N.J.).
- Friedman L. M. (1997), "The Concept of Legal Culture: A Reply", In D. Nelken (Eds.), *Comparing Legal Cultures*, Dartmouth Publishing, Brookfield (VT), 33-39.
- Fuller L. (1968), *The Anatomy of Law*, Frederick A. Praeger, New York: The Pall Mall Press, London.
- Geertz C. (1973), *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York.
- Kruse K. R. (2012), "Getting Real About Legal Realism, New Legal Realism, and Clinical Legal Education", *New York Law School Law Review*, 56, 295-320.
- Krale S. (2007), *Doing Interview*, Sage Publications, London.
- Merry S. E. (1998), "Legal Pluralism", *Law & Society Review*, 22, 5, 869-986.
- Merry S. E. (2012), "What is Legal Culture? An Anthropological Perspective", In D. Nelken (Eds.) *Using legal culture*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, London, 52-75.
- Mitchell W.J.T. (Eds.) (1981), *On Narrative*, The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Mitrica M. P. (2006), *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*, Giuffrè, Milano.
- Nelken D. (2008), *Beyond Law in Context*, Surrey, Ashgate.
- Nelken D. Eds. 2012, *Using legal culture*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, London.
- Ochs E., Capps L. (2001), *Living Narratives. Creating Lives in Everyday Storytelling*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Ost F., Van de Kerchove M. (2002), *De la pyramide au vaseau. Pour une théorie dialectique du droit*, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires, Saint-Louis.
- Postema G. J. (1994), "Implicit Law", *Law and Philosophy*, 13, 361-381.
- Propp V. (1958/1968), *Morphology of the Folktale*, University of Texas Press, Austin.
- Rosenthal G. (2007), "Biographical Research". In C. Seale et al. (Eds.), *Qualitative Research Practice*, Sage Publications, London, 48-64.
- Scamardella F., Di Donato F. (2012), "Il silenzio "a più voci" nelle narrazioni di clienti e avvocati", *Sociologia del diritto*, 2, 127-150.
- Silbey S. (2001), "Legal Culture and Consciousness", *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, Elsevier Science, Amsterdam.
- Silbey S. (2005), "After Legal Consciousness", *Annual Review of Law and Social Science*, 323-368.

- Smorti A. (2007), *Narrazioni. Cultura, memorie, formazione del sé*, Giunti, Firenze.
- Xin He, Lungang Wang, Yang Su (2013), "Above the Roof, Beneath the Law: Perceived Justice behind Disruptive Tactics of Migrant Wage Claimants in China", *Law and Society Review*, vol. 47.
- Taruffo M. (2009), *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari.
- White H. (1981), "The Value of Narrativity in the Representation of Reality", in T.W.J. Mitchell (Eds.), *On Narrative*, The University of Chicago Press, Chicago and London.

## L'eccezione e la regola nella giustizia minorile

di Laura Laera e Chiara Ciampi

### 1. La specificità della giustizia minorile

La giustizia minorile si distingue da quella ordinaria perché è specializzata. Tale specializzazione consiste nella trattazione unitaria della materia civile e penale concernente i minori e nella composizione mista del tribunale per i minorenni: giudici togati e giudici onorari esperti nelle materie umanistiche, provenienti dalla società civile. Poche altre giurisdizioni vedono tale composizione (per esempio il tribunale di sorveglianza, il giudice agrario). La sua specializzazione e la sua composizione costituiscono già di per sé un'eccezione alla regola della giurisdizione ordinaria.

Anche se la Repubblica fiorentina, già nel 1393, istituì "l'uffiziale de' pupilli", attribuendogli giurisdizione sulle cause relative ai minori e ai loro beni per tutelarli nel caso fossero rimasti senza tutori o con tutori indegni, questa specializzazione è un fenomeno abbastanza recente. Infatti, se analizziamo in un excursus storico, la casistica del cavalier ufficiale Lino Ferriani, procuratore del re a Como alla fine del 1800, il diritto da solo, applicato in modo formale, disinteressato al destino dei minori, si limitava a riempire le carceri e i riformatori giudiziari, ispirato com'era ad una cultura di scuola positivista dell'infanzia e dell'adolescenza secondo cui vi erano bambini cattivi, crinosamente violenti e crudeli anche a nove anni e persino a cinque. Il fallimento delle politiche giudiziarie ordinarie a fronteggiare il fenomeno della devianza minorile, constatato nei primi decenni del 1900, portò il legislatore fascista, Rocco, ad istituire il tribunale per i minorenni. Si veda in proposito l'excursus storico del libro di Luigi Fadiga (2010). Si è capito cioè che la mera risposta punitiva e repressiva non era funzionale e corretta nei confronti di un soggetto in formazione.